



Decreto

IL RETTORE

Oggetto: disposizioni sull'attività in presenza e capienza degli spazi.

Visto lo Statuto dell'Università di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 23 aprile 2012;

Considerato che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il virus SARS-CoV-2 come malattia pandemica, in ragione della diffusione in tutto il mondo;

Visti i plurimi decreti legge e, in particolare, il Decreto legge dd. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", pubblicato in Gazzetta Ufficiale dd. 23.7.2021 n. 175, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021 (art. 1);

Visto il Decreto legge dd. 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dd. 6.8.2021, n. 187, e il Decreto legge dd. 8.10.2021, n. 139, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dd. 8.10.2021, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 12.10.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dd. 14.10.2021 n. 246;

Vista la nota n. 13675 dd. 8.10.2021 del MUR – Segretariato Generale – Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore, con cui il MUR ha precisato che *“il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro rappresenta una raccomandazione, derogabile, tra l'altro, in considerazione delle condizioni strutturali-logistiche degli edifici, al fine di assicurare la prioritaria frequenza in presenza”*, in ragione della *“rigorosa osservanza delle prescrizioni in materia di “green pass” e all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”*;

Visto quanto disposto dal Comitato Provinciale di Coordinamento riunitosi in data 26 agosto 2021;

Viste le linee guida “Procedure e accessi dal 1° settembre 2021” di data 27 agosto 2021 volte a disciplinare le modalità di accesso agli edifici universitari tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021;

Viste le Linee guida “Ripresa attività didattiche” disposte dal Referente Covid, informato il Comitato Covid, in data 12.9.2020 volte a disciplinare la gestione delle aule, i posti a sedere nelle aule, le modalità di accesso



degli studenti alle sedi, lo svolgimento delle lezioni e delle attività di laboratorio, nonché l'utilizzo degli spazi comuni;

Viste le ordinanze emanate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento in ordine alle misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, in particolare, l'ordinanza dd. 8 ottobre 2021 n. 82 in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Viste le regole di sicurezza richiamate dalla succitata normativa, quali l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il divieto di accesso nei locali universitari con temperatura corporea superiore a 37,5°C, nonché l'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde Covid 19";

Preso atto dei precedenti Decreti Rettorali relativi all'emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto necessario disciplinare con proprio provvedimento l'eliminazione del distanziamento interpersonale, nel rispetto dei sopra citati Decreti Legge, DPCM e ordinanze provinciali, in ragione del mutato quadro normativo conseguente al contesto epidemiologico generale;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. Nelle aule e nei laboratori ove si svolgono le attività didattiche, curriculari frontali e le relative prove d'esame, la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata, fermo restando l'osservanza dei prescritti obblighi normativi in materia di certificazione verde Covid-19 e l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
2. Gli appelli d'esame si svolgono in presenza per tutti gli studenti in possesso della certificazione verde Covid-19, i quali sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La capienza consentita nelle aule dove si svolgono gli esami è pari a quella massima autorizzata.
3. Le sedute di laurea magistrale, le prove finali delle lauree triennali e gli esami finali di dottorato si svolgono in presenza, fermo restando l'osservanza dei prescritti obblighi normativi in materia di certificazione verde Covid-19 e l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La capienza dei locali dove si svolgono le sedute può raggiungere il massimo previsto, ma in ogni caso deve essere evitato il rischio di assembramento in tutti gli spazi interni alle sedi e nelle immediate vicinanze interessate dalla presenza di laureandi/e e relativi accompagnatori, pertanto sono



vietati eventi e festeggiamenti privati negli spazi di Ateneo. I/le Direttori/trici adottano le necessarie misure organizzative riguardo ai calendari delle commissioni, al fine di ridurre la presenza contemporanea di più commissioni in spazi non adeguatamente ampi. I Presidenti di commissioni possono disporre ulteriori misure finalizzate a prevenire assembramenti di persone, quali la previsione di più momenti di proclamazione in orari differenti in seno alla stessa Commissione. Nel caso in cui le suddette disposizioni non siano rispettate, il Presidente può sospendere i lavori della Commissione.

4. Sono confermate le disposizioni del DR. n. 886 dd. 31.8.2021 riguardo alla possibilità per gli studenti di svolgere le prove - anche finali - a distanza qualora si trovino in una delle condizioni previste dallo stesso DR. I componenti della Commissione sono presenti in sede, salvo situazioni eccezionali preventivamente autorizzate dal/la Direttore/trice.
5. Nelle sale all'interno delle biblioteche e negli spazi studio all'interno dei Dipartimenti la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata, fermo restando l'osservanza dei prescritti obblighi normativi in materia di certificazione verde Covid-19 e l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La fruizione dei suddetti spazi è consentita solo agli appartenenti alla comunità universitaria.
6. Salvo le specifiche disposizioni in materia di concorso pubblico, le riunioni degli organi collegiali e delle commissioni avvengono in presenza, con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La capienza consentita nelle sale in cui si tengono le sedute è pari a quella massima autorizzata. Il Presidente dell'organo e della commissione può autorizzare il collegamento a distanza di uno o più partecipanti, qualora sussistano oggettive e documentate motivazioni che, in ragione della situazione emergenziale in atto, impediscono loro di prendere parte in presenza ai lavori.
7. Ai fini del tracciamento degli utenti negli edifici universitari, quale ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da COVID-19, l'accesso agli spazi universitari, nonché alle aule, sale letture e biblioteche, è subordinato all'effettuazione del check-in tramite l'applicazione messa a disposizione dall'Ateneo o, in caso di indisponibilità della stessa da parte della persona, mediante registrazione su apposita modulistica presente all'ingresso di ogni edificio. È fatto obbligo a tutte le persone registrate in ingresso di effettuare il check-out quando lasciano l'edificio con le medesime modalità utilizzate per il check-in.
8. Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono adottate in quanto il territorio provinciale è collocato in zona bianca ed entrano in vigore alla data del presente provvedimento; per quanto compatibili,



restano immutate le altre restrizioni adottate in precedenza dall'Ateneo in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, qui non richiamate.

9. I/Le Direttori/trici delle strutture accademiche nonché i/le dirigenti delle strutture gestionali possono adottare misure specifiche nel caso in cui ravvisino il rischio di assembramenti o in tutti i casi in cui le persone all'interno delle sedi o nelle immediate vicinanze non rispettino le disposizioni contenute nel presente DR, nonché nei DDDR qui richiamati.

Il Rettore

Flavio Deflorian

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)